



Bruxelles, 9.4.2025
COM(2025) 159 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Una stretta interconnessione economica, storica, culturale, sociale e politica unisce Unione europea e Svizzera: l'Unione è il primo partner commerciale della Svizzera, la Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Unione; oltre 1,5 milioni di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera, quasi 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'UE; il confine fra Unione e Svizzera è attraversato ogni giorno, nelle due direzioni, da centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.

L'Unione e la Svizzera sono legate da molteplici accordi bilaterali. La Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE in virtù degli accordi sulla libera circolazione delle persone, sul trasporto terrestre, sul trasporto aereo, sul commercio di prodotti agricoli e sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹; Per effetto dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, la Svizzera è un paese associato a Schengen, e la pandemia da COVID-19 ha visto un'intensificazione della cooperazione fra l'Unione e la Svizzera sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La Svizzera è tradizionalmente un partner solido nella ricerca e innovazione. Da tempo collabora con l'Unione in numerosi programmi di finanziamento dell'Unione incentrati in particolare sulla ricerca, l'innovazione e l'istruzione. Dal 1987 le università e il settore privato svizzeri partecipano attivamente ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione. Quello stesso anno è entrato in vigore il primo accordo bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica. Prosegue altresì il forte coinvolgimento della Svizzera in varie iniziative europee, tra cui l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l'Agenzia spaziale europea, la cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) ed Eureka. La Svizzera era altresì associata al programma Euratom di ricerca e formazione nel periodo 2014-2020 e, in base all'accordo di associazione a Orizzonte 2020 e a Euratom², ha partecipato tra il 2014 e il 2020 ad attività inerenti all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. Era stata membro del programma Erasmus dell'Unione³.

Seppur strette, le relazioni tra l'Unione e la Svizzera risentono comunque di vari e annosi problemi strutturali, per risolvere i quali l'Unione e la Svizzera hanno condotto tra il 2014 e il 2021 negoziati per la conclusione di un accordo quadro istituzionale. L'accordo avrebbe fra l'altro predisposto il regime di governance per ulteriori accordi nei settori del mercato interno ai quali la Svizzera partecipa, fra cui gli accordi per i quali il Consiglio aveva autorizzato i

¹ Accordo sul trasporto aereo, accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, accordo sul commercio di prodotti agricoli, tutti firmati il 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

² Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 3).

³ Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus (GU L 332 del 3.12.1991, pag. 52).

negoziati, in particolare in materia di sicurezza degli alimenti (2003 e 2008) e energia elettrica (2006), ma anche per l'accordo sulla sanità, i cui negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio nel 2008.

A novembre 2018 i negoziatori hanno concordato a livello tecnico un progetto di accordo quadro istituzionale. In reazione al rifiuto del Consiglio federale svizzero di approvare il progetto di testo si sono interrotti i negoziati sugli altri accordi, in quanto sia il Consiglio, nelle conclusioni del 19 febbraio 2019, sia il Parlamento europeo, nella raccomandazione del 26 marzo 2019, hanno subordinato alla conclusione dell'accordo quadro istituzionale la conclusione di nuovi accordi sull'accesso al mercato interno o il miglioramento delle condizioni previste dagli accordi vigenti. Nonostante gli ulteriori tentativi di giungere a una soluzione, il 26 maggio 2021 Consiglio federale svizzero ha deciso di porre fine unilateralmente ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale. La decisione unilaterale della Svizzera ha determinato l'arresto temporaneo della cooperazione bilaterale in materia di ricerca, innovazione e istruzione.

In seguito all'arresto dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, a marzo 2022 la Commissione europea e la Svizzera hanno avviato colloqui esplorativi per discutere del futuro delle relazioni fra Unione e Svizzera. Dai colloqui esplorativi è scaturita un'intesa che ha registrato il comune consenso politico delle parti sulla via da seguire verso un futuro negoziato, l'indicazione delle componenti e dei parametri di un vasto complesso negoziale e la perimetrazione degli obiettivi e delle soluzioni sugli aspetti istituzionali e settoriali fondamentali. I colloqui esplorativi hanno confermato il forte interesse di entrambe le parti a rianimare la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e istruzione. Con l'intesa si è a tal fine affermato l'obiettivo di istituire, nell'ambito del più vasto complesso, un quadro giuridico che consenta la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e ai programmi di nuova generazione che vi subentreranno, compresi i programmi quadro di ricerca e innovazione, il programma Europa digitale e il programma Erasmus+. Si è confermata l'intenzione di entrambe le parti di riprendere i negoziati sull'attuazione dell'attuale accordo UE-Svizzera relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) (Galileo ed EGNOS) e di avviare discussioni sulla partecipazione della Svizzera alla componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione.

L'intesa è stata approvata dal Consiglio federale svizzero e dalla Commissione europea a novembre 2023. Le parti si sono impegnate a muovere dall'intesa per chiedere il rispettivo mandato negoziale e hanno espresso l'intento di concludere i negoziati nel 2024.

Il 20 dicembre 2023 la Commissione ha pertanto adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati sul vasto complesso di misure individuate e definite nel corso dei colloqui esplorativi. L'obiettivo globale dei negoziati era modernizzare e rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione e la Svizzera, garantire una concorrenza leale tra le imprese dell'Unione e della Svizzera che operano nel mercato interno e salvaguardare i diritti dei cittadini dell'Unione in Svizzera, in particolare impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dei diversi Stati membri. Cittadini, imprese e ricercatori di entrambe le parti potrebbero così trarre tutti i vantaggi che derivano dalla vicinanza geografica, dai valori condivisi e dai legami economici tra l'Unione e la Svizzera. Il Consiglio federale ha svolto parallelamente i corrispondenti lavori preparatori in ambito svizzero. Dopo che l'iter si era concluso in Svizzera, il 12 marzo 2024 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati sul vasto complesso di misure, corredata di direttive di negoziato particolareggiate.

Le direttive di negoziato hanno confermato che, nell'ambito del complesso di misure, la Commissione avrebbe dovuto negoziare un accordo autonomo atto a fissare i termini e le condizioni generali della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, il quale garantisse il giusto equilibrio tra i contributi della Svizzera e i benefici derivanti dalla partecipazione a tali programmi e stabilisse le condizioni di partecipazione, compresi il calcolo dei contributi finanziari da versare a ciascuno dei programmi e i relativi costi amministrativi. I protocolli sull'associazione della Svizzera a specifici programmi dell'Unione avrebbero dovuto elencare, per ciascuna generazione di programmi, i programmi ai quali la Svizzera partecipa. Secondo le direttive di negoziato, l'accordo avrebbe inoltre dovuto prevedere la possibilità di una futura associazione della Svizzera ad altri programmi dell'Unione mediante uno o più protocolli adottati con procedura semplificata dal comitato misto istituito a norma dell'accordo.

I negoziati sul vasto complesso di misure sono stati avviati il 18 marzo 2024 dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dall'allora presidente della Confederazione svizzera Viola Amherd. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il Consiglio, specificamente il Consiglio "Affari generali" e il gruppo EFTA che il Consiglio ha designato comitato speciale ai fini dei negoziati con la Svizzera. Si è tenuto conto debitamente della risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 e la Commissione ha tenuto il Parlamento europeo informato debitamente sull'andamento dei negoziati, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al termine di nove mesi di negoziati intensi, il 20 dicembre 2024 le presidenti von der Leyen e Amherd hanno annunciato il positivo completamento delle discussioni su tutti gli elementi del vasto complesso negoziale, ossia l'aggiornamento dei cinque accordi che già davano alla Svizzera accesso al mercato interno dell'Unione⁴; un nuovo accordo sulla sicurezza degli alimenti che istituirà uno spazio comune di sicurezza degli alimenti esteso a tutte le dimensioni della catena alimentare; un nuovo accordo in campo sanitario che consentirà alla Svizzera di partecipare ai meccanismi e agli organismi dell'UE atti a far fronte alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il sistema di allarme rapido e di reazione; un nuovo accordo sull'energia elettrica che consentirà la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE; un nuovo accordo sul contributo finanziario permanente ed equo della Svizzera alla coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, che rifletta il livello di partenariato e di cooperazione tra le parti, e un nuovo accordo che consentirà alla Svizzera di partecipare a vari programmi dell'Unione aperti all'associazione di paesi terzi, segnatamente Orizzonte Europa, Ricerca e formazione di Euratom, ITER/F4E (Fusion for Energy), Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health - quest'ultimo inteso a integrare la cooperazione istituita in un accordo UE-Svizzera sulla sanità negoziato nell'ambito dello stesso vasto complesso di misure. Oltre agli elementi menzionati, il vasto complesso comprende un protocollo distinto sulla cooperazione parlamentare.

Sebbene l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione (accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo")) costituisca parte integrante del più vasto complesso

⁴ Accordo sul trasporto aereo, accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, accordo sul commercio di prodotti agricoli, tutti firmati il 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

negoziato nel 2024, la Commissione ha deciso di accelerare la raccomandazione sull'approvazione della relativa conclusione per permetterne, conformemente al suo articolo 18, l'applicazione a titolo provvisorio con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025 se firmato prima del 15 novembre 2025. La firma e l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo prima che sia concluso non incidono tuttavia sull'impostazione basata sul vasto complesso di misure stabilita nell'intesa e confermata nelle direttive di negoziato del Consiglio, in quanto l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione riporta una clausola di caducità secondo la quale l'applicazione a titolo provvisorio cesserà se entro il 2028 la Svizzera non avrà espletato le procedure necessarie per l'entrata in vigore del complesso nella sua integralità. La conclusione dell'accordo è inoltre considerata uno degli elementi del più vasto complesso, nel quale rientrano altri accordi fondamentali negoziati nel 2024.

Poiché l'accordo tratta anche della partecipazione della Svizzera a programmi dell'Unione a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente raccomandazione è accompagnata da una proposta relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo per le materie che ricadono in quel trattato.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Contenutisticamente l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione è simile ad altri accordi che l'Unione europea ha concluso negli ultimi anni con partner quali il Regno Unito, la Nuova Zelanda e il Canada ed è pertanto coerente con la politica dell'Unione in materia.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo, che rientra in un vasto complesso di accordi UE-Svizzera, rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

La partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione rispetterà pienamente gli atti di base che definiscono i programmi e i vigenti regolamenti dell'Unione relativi alla gestione finanziaria, come il regolamento finanziario.

2. BASE GIURIDICA

L'articolo 101 del trattato Euratom offre una base giuridica specifica per negoziare e concludere con paesi terzi accordi internazionali da cui discendono obblighi per la Comunità europea dell'energia atomica. Per le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica, la base giuridica specifica per la conclusione dell'accordo è pertanto l'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n./a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n./a.

- **Assunzione e uso di perizie**

n./a.

- **Valutazione d'impatto**

n./a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n./a.

- **Diritti fondamentali**

n./a.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente raccomandazione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n./a.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n./a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo inquadra giuridicamente la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione garantendo il giusto equilibrio tra contributi e benefici. Provvede a che alcun potere decisionale sia conferito alla Svizzera riguardo ai programmi ai quali partecipa.

L'accordo stabilisce le modalità di calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e a copertura dei relativi costi amministrativi e garantisce il diritto dell'Unione di mantenere una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

L'accordo stabilisce altre condizioni della partecipazione ai programmi dell'Unione, quali le disposizioni relative alla mobilità delle persone coinvolte nella loro attuazione. Prevede le condizioni alle quali la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione può essere sospesa e alle quali può essere denunciato l'accordo, cui si affiancano disposizioni in base alle quali siffatte evenienze lasciano impregiudicati gli impegni giuridici assunti con soggetti svizzeri.

L'accordo prevede la propria applicazione a titolo provvisorio, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025, se firmato prima del 15 novembre 2025, così che la cooperazione nei settori da esso contemplati possa iniziare alla data indicata per ciascun programma.

Il protocollo I tratta della partecipazione della Svizzera, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al programma Euratom di ricerca e formazione che integra il programma Orizzonte Europa. Riguarda altresì la partecipazione ai programmi Orizzonte Europa, Europa digitale e Erasmus+.

Il programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025)⁵ è un programma di finanziamento complementare a Orizzonte Europa dedicato alla ricerca e l'innovazione nel settore nucleare. Si vale degli stessi strumenti di Orizzonte Europa e obbedisce alle stesse regole di partecipazione. Il protocollo prevede inoltre la proroga dell'applicazione al programma che subentrerà al programma Euratom per il periodo 2026-2027, agli stessi termini e condizioni.

Oltre ai termini e alle condizioni specifici della partecipazione a entrambi i programmi di ricerca, il protocollo prevede clausole di reciprocità e disposizioni sulla scienza aperta, a cui si affiancano un meccanismo di adeguamento e un meccanismo di correzione automatica da applicare a Orizzonte Europa. Per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera al programma Euratom, il protocollo non prevede l'applicazione di alcun meccanismo di adeguamento o di correzione automatica; il criterio di ripartizione da applicare negli anni 2025, 2026 e 2027 al calcolo del contributo operativo per la partecipazione al programma Euratom sarà pari al 95,4 % del criterio di ripartizione definito nell'accordo.

Il protocollo II prevede la partecipazione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. La Svizzera parteciperà, in qualità di paese terzo associato al programma Euratom di ricerca e formazione, da membro di F4E a decorrere dal 1° gennaio 2026 e per la durata di F4E. L'appartenenza della Svizzera a F4E determina l'ammissibilità dei soggetti svizzeri alle procedure di appalto pubblico di F4E e ITER e comporta la partecipazione alla governance di F4E.

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio assieme alla presente raccomandazione.

⁵ Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 81).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, comprendente disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi, un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni¹. Il Consiglio ha parimenti autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità e sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell'Unione europea per il programma spaziale e per le ferrovie e modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un vasto complesso di accordi che comprende un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo"), e protocolli relativi alle disposizioni istituzionali, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e alle disposizioni modificative degli accordi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno cui la Svizzera partecipa, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sull'energia elettrica, un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza degli alimenti e un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sui termini e

¹ Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l'avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell'Unione (GU L, 2024/995, 26.3.2024).

le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

- (3) L'accordo contempla materie che rientrano nelle competenze della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), in particolare l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'impresa comune europea per ITER. L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom").
- (4) È opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, per le materie che ricadono nel trattato Euratom. L'accordo dovrebbe essere concluso contestualmente agli altri elementi del complesso di misure come sua parte integrante.
- (5) Al fine di ampliare la cooperazione l'accordo prevede che le parti lo applichino a titolo provvisorio, secondo le rispettive procedure e normative interne, a decorrere dal 1° gennaio 2025, salvo se la data della firma è successiva al 15 novembre 2025, nel qual caso l'applicazione a titolo provvisorio decorre dal 1° gennaio 2026.
- (6) È opportuno pertanto che la Comunità applichi l'accordo a titolo provvisorio per le materie che ricadono nel trattato Euratom.
- (7) È opportuno limitare nel tempo l'applicazione a titolo provvisorio secondo quanto stabilito nell'accordo, cessandola al più tardi il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non ha espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dei vari accordi inclusi nel vasto complesso di misure.
- (8) Alla firma, all'applicazione a titolo provvisorio e alla conclusione dell'accordo per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applica una procedura distinta a norma di tale trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione, comprese le relative disposizioni sull'applicazione a titolo provvisorio².

Articolo 2

Per le materie che ricadono nel trattato Euratom, prima di essere concluso l'accordo è firmato e, con riserva di trattamento reciproco, è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 18³.

² Il testo dell'accordo è pubblicato nella GUL, [...].

³ La data di decorrenza dell'applicazione provvisoria dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
"ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA
SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione — Partecipazione alle attività dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e al programma Euratom — Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica.

2. LINEE DI BILANCIO:

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 0 1 2 — Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

Intero articolo 01 04 01

Intero articolo 01 01 03 (01 01 03 01, 01 01 03 02, 01 01 03 03)

Linea di bilancio 20 XX Spese amministrative della Commissione europea

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 0 1 0 — **Euratom** — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

Intero articolo 01 01 02 (01 01 02 01, 01 01 02 02, 01 01 02 03, 01 01 02 11, 01 01 02 12, 01 01 02 13)

Articolo 01 03 01

Articolo 01 03 02

Articolo 01 03 03

Linea di bilancio 20 XX Spese amministrative della Commissione europea

3. INCIDENZA FINANZIARIA¹

- La proposta non ha incidenza finanziaria.
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

¹ Tutti i dati per gli anni 2026 e 2027 ripresi in questa sezione sono indicativi e corrispondono alle ultime stime disponibili.

L'incidenza è riportata qui di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	2025
6 0 1 2	n/a		n/a

Mio EUR (al terzo decimale)

Situazione a seguito dell'azione			
Linea delle entrate	2025	2026	2027
6 0 1 2	n/a	40,371	31,707

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di spesa	2025	2026	2027
Articoli	n/a	39,195	30,488
01 04 01			
01 01 03			
20 XX	n/a	1,176	1,219

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	2025
6 0 1 0	42,046	36 mesi a decorrere dall'1.1.2025	13,566

Mio EUR (al terzo decimale)

Situazione a seguito dell'azione			
Linea delle entrate	2025	2026	2027
6 0 1 0	13,566	13,915	14,564

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di spesa	2025	2026	2027
Articoli 01 01 02; 01 03 01; 01 03 02; 01 03 03;	13,236	13,510	14,004
20 XX	0,331	0,405	0,560

4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.

Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'UE hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'UE. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.

I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:

- tolleranza zero nei confronti delle frodi;
- lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
- efficacia dei controlli in termini di costi;
- integrità professionale e competenza del personale dell'UE;
- trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'UE;
- prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
- efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
- rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
- buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'UE interessati;
- efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.

Gli articoli da 11 a 14 dell'accordo prevedono le modalità della sana gestione finanziaria, che comprende anche misure antifrode. Tali misure devono essere applicabili orizzontalmente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutti i programmi o le attività dell'Unione contemplati nei futuri protocolli che potrebbero essere adottati dal Comitato misto in virtù dell'accordo per associare la Confederazione svizzera a una serie di programmi o attività dell'Unione. Sono applicabili anche ai protocolli, in quanto protocolli e allegati costituiscono parte integrante dell'accordo.

In particolare gli articoli 11 e 12 dell'accordo prevedono le modalità e le procedure necessarie e consentono agli organismi di svolgere senza intoppi i propri compiti di tutela degli interessi finanziari dell'UE (la Commissione europea o altri da essa incaricati, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO)). Nell'attuazione dei programmi o delle attività contemplati dal protocollo o dai protocolli dell'accordo, il principio rimane lo stesso: gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla correzione e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Come espressamente previsto all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo, le verifiche e gli audit possono essere effettuati anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo, la cessazione dell'applicazione o la denuncia dell'accordo.

L'accordo permette all'OLAF di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel territorio della Confederazione svizzera, su un soggetto svizzero che è parte di un accordo di finanziamento o su un soggetto terzo svizzero che esegue detto accordo di finanziamento per contratto, conformemente all'accordo di finanziamento stesso e ad altri contratti applicabili, nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione svizzera, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le verifiche e gli audit possono essere svolti da funzionari dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altri incaricati dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione svizzera la Commissione europea o gli altri da essa incaricati agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le autorità svizzere cooperano, conformemente agli strumenti di cooperazione internazionale applicabili, con le autorità dell'Unione o degli Stati membri competenti delle indagini e del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche portando in giudizio i presunti autori di tali reati e i loro complici. Le richieste presentate a norma degli strumenti di cooperazione internazionale applicabili possono includere, se del caso, richieste presentate in relazione a indagini o azioni penali dell'EPPO. Risulta così possibile la cooperazione con l'EPPO prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'accordo prevede un meccanismo efficace di esecuzione delle decisioni della Commissione nel territorio della Confederazione svizzera.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il metodo di calcolo del contributo finanziario della Confederazione svizzera ai diversi programmi dell'Unione è stabilito all'articolo 7, relativo alle condizioni finanziarie e all'allegato I, relativo alle disposizioni sull'esecuzione finanziaria, dell'accordo. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, dell'accordo, il criterio di ripartizione da applicare in via eccezionale negli anni 2025, 2026 e 2027 al calcolo del contributo operativo per la partecipazione al programma Euratom è pari al 95,4 % del criterio di ripartizione definito all'articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo (articolo 10, paragrafo 3, del protocollo I e articolo 5, paragrafo 2, del protocollo II).